

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3316

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIGONI, IERVOLINO, LIGUORI, DANZI,
BISCARDINI, BEDIN, COSSIGA, NIEDDU, BAIO DOSSI e MALAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2005

Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o dell’ac-
compagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi
di guerra o per servizio

ONOREVOLI SENATORI. - Era il lontano 1945 quando cessavano gli ultimi avvenimenti bellici e, con la festa di liberazione, nel cuore degli italiani tanto straziato si riaccese la scintilla della speranza per tempi migliori. La fine delle ostilità non fu una cimosa capace di cancellare tutti gli orrori che una guerra produce, ma lasciò segni indelebili di distruzioni a cose e a persone. La tenacia degli italiani fu grande nel ricostruire case, fabbriche, ferrovie e così via, purtroppo altrettanto non fu possibile per rimarginare i danni prodotti dalla guerra sul fisico e la psiche delle persone. Gli invalidi di guerra e le vittime civili della guerra stessa furono numerosissimi; alle piccole ferite o mutilazioni (sempre rispettabili) si contrapposero danni incommensurabili come mutilazione di due o quattro arti, cecità assoluta ed altre patologie tanto gravi non solo da inficiare la capacità lavorativa, ma da compromettere quasi la totalità della capacità interrelazionale di queste persone accomunate dall'appellativo «grandi invalidi». Il legislatore di allora, sensibile alle grandi necessità degli invalidi di guerra, istituì un assegno risarcitorio per tutti e, in spirito di grande solidarietà verso tanto grande sventura in cui, per responsabilità della collettività, erano incappati i grandi invalidi, concesse loro la possibilità di poter richiedere, quale ausilio alla loro condizione, un accompagnatore militare. Da allora i grandi invalidi di guerra poterono scegliere tra giovani di fiducia coloro che volontariamente avrebbero svolto il servizio militare di leva, pur nel rispetto che conviene alla divisa, con un'attività diversa consistente nello star vicino ad un grande invalido di guerra e, per quanto possibile, nell'alleviarne i disagi, soprattutto costituendo un anello di congiunzione insostituibile per i rapporti interperso-

nali indispensabili per i contatti con l'esterno. L'accompagnatore militare, svolgendo con dedizione un servizio dai contenuti altamente morali, ha costituito di fatto un elemento determinante a ridonare un minimo della libertà perduta dal grande invalido. Le Forze armate delegate dalle istituzioni a fornire il servizio degli accompagnatori militari hanno sempre mostrato sensibilità ai problemi che man mano si presentavano alla categoria dei grandi invalidi, concedendo quei permessi o autorizzazioni (vedi guida auto), oppure assumendosi gli oneri per vitto e alloggio dell'accompagnatore quando questi dovesse seguire fuori dall'abituale dimora il grande invalido costretto a muoversi temporaneamente per scopi di salute, costituendo nell'insieme un apporto materiale e psicologico veramente sostanziale.

L'evolversi del pensiero nella società moderna ha portato anche l'Italia, come prima era successo a tante altre nazioni, ad adottare il servizio militare professionale e di conseguenza è venuto a cessare il servizio degli accompagnatori militari, lasciando ai grandi invalidi, ormai anziani, affetti da patologie gravi che richiedono particolari cure ed attenzioni, un disagio incommensurabile. Con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, le istituzioni hanno inteso sostituire gli accompagnatori militari con accompagnatori del servizio civile, subordinatamente con un assegno. Purtroppo i giovani del servizio civile hanno dimostrato di non gradire il servizio di accompagnatore di un grande invalido di guerra e l'assegno sostitutivo si mostra inadeguato a coprire l'onere necessario per l'assunzione di un soggetto idoneo al servizio di accompagnatore per l'arco dell'intero anno; inoltre per l'ottenimento del medesimo assegno necessitano una sequela di richieste complicate e

mortificanti. Un grande invalido ha necessità infatti di muoversi ed avere relazioni quotidiane per non sentirsi escluso dalla collettività e per attendere alle mille cure che la complessa patologia da cui è affetto richiede. È necessario che le istituzioni diano una risposta, priva di discriminanti, ma atta a soddisfare, almeno in parte, le necessità di tutti i grandi invalidi che, dopo aver sacrificato la propria gioventù a favore della collettività,

si trovano trascurati materialmente e moralmente proprio quando l'età e la menomazione richiedono cure ed attenzioni continue e costose. Allo scopo che la lacuna creatasi con la cessazione del servizio degli accompagnatori militari, e successivamente con la farraginoso legge n. 288 del 2002, possa essere, almeno in parte, superata, si avanza il presente disegno di legge confidando fermamente nella sensibilità del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità specificate nelle lettere *A*), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; *A-bis*); *B*), numero 1); *C*) ed *E*), numero 1), della tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, come ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, dal 1° gennaio 2005 è data facoltà di ottenere un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64, oppure optare per un assegno sostitutivo dell'accompagnatore.

2. L'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è esente da tasse ed è fissato in euro 1.200 per tredici mensilità, più una quattordicesima mensilità, da liquidare, unitamente alla sesta rata di pensione, per l'assunzione temporanea a copertura del periodo di ferie dell'accompagnatore abituale. L'assegno di cui al primo periodo spetta agli ascritti alle lettere *A*), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis*) della citata tabella *E* e in quota ridotta del 50 per cento agli invalidi di cui alle lettere *B*), numero 1); *C*); *D*) ed *E*), numero 1), della medesima tabella *E*. All'assegno sostitutivo è applicata la perequazione automatica prevista dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

3. L'assegno di cui al presente articolo è liquidato d'ufficio dagli enti preposti ad erogare i trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.

1. La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogata, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

